

Statuto della Camera Penale di Lucera

art. 1

E' costituita in Lucera la Camera Penale degli Avvocati.

Iscrizione ed appartenenza

art. 2

Alla Camera Penale possono aderire gli Avvocati e Praticanti Avvocati con patrocinio, iscritti nei rispettivi Albi e Registri Professionali di Lucera i quali esercitino prevalentemente la professione nel campo del diritto penale.

I Praticanti Avvocati senza patrocinio, iscritti negli appositi registri, potranno far parte della Camera Penale soltanto in qualità di soci aggregati senza diritto di voto.

L' aspirante all' iscrizione nella Camera Penale presenterà domanda al Consiglio direttivo il quale deciderà sull' ammissibilità a maggioranza assoluta e con voto segreto.

art. 3

La quota di iscrizione e le quote sociali saranno determinate annualmente dal Consiglio che potrà proporre contributi straordinari in occasione di particolari iniziative.

Organi

art. 4

Sono organi della Camera Penale, l' Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.

Assemblea

art. 5

L' Assemblea dei Soci elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

E' convocata ogni anno dal Consiglio in seduta ordinaria all' inizio di ogni anno e, comunque, entro il mese di marzo, mediante avviso da comunicarsi agli iscritti almeno 8 giorni prima.

In prima convocazione l' Assemblea è valida con la maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

In seduta straordinaria potrà essere convocata ad iniziativa del Presidente del Consiglio o di almeno due suoi membri, oppure a richiesta di almeno un terzo degli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale.

L' Assemblea nomina i delegati della Camera Penale al Congresso nazionale dell' Unione delle Camere Penali Italiane e ad altri organismi formati dalle Camere Penali.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti.

L' assemblea, se convocata per la nomina del Direttivo e del Presidente , sarà ritenuta valida solo con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto. (Questo comma è in corso di modificazione).

Presidente

art. 6

Il Presidente rappresenta la Camera Penale presso tutte le Autorità ed ha facoltà di farsi sostituire per eventuali trattative con le stesse.

Il Presidente viene eletto dall' Assemblea con le modalità previste dall' art. 5. (questo articolo è in corso di modificazione).

Consiglio Direttivo

art. 7

Il Consiglio è composto dal Presidente e da 4 membri, soci della Camera, eletti ogni biennio dall' assemblea ordinaria. Il Consiglio nomina, nel proprio ambito, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio direttivo per specifiche iniziative attinenti agli scopi e le finalità proprie della Camera Penale, ha, altresì, facoltà di delegare uno o più iscritti che daranno conto allo stesso del loro operato.

Collegio dei Probiviri

art. 8

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 soci eletti dall' Assemblea.

Il Collegio dei probiviri :

- elegge nel suo seno il Presidente e delibera a maggioranza di voti;
- giudica, previo ricorso, sulla conformità alla statuto degli atti compiuti dagli Organi della Camera Penale;
- decide su ogni ricorso del Socio, anche avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio.

Incompatibilità

art. 9

La carica di Presidente della Camera Penale e la qualità di componente del Consiglio Direttivo, sono incompatibili con :

- la carica di Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati;
- la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
- la carica di componente dell' Organismo Unitario dell' Avvocatura e comunque di dirigente delle Associazioni Forensi;
- la carica di magistrato onorario.

Scopi e finalità

art. 10

La Camera Penale si prefigge:

- a) di vigilare affinché venga tutelato l' esercizio dei diritti sanciti dall' art. 24 della Costituzione;
- b) di tutelare il prestigio del Foro Penale;
- c) di promuovere il rispetto della deontologia professionale;
- d) di promuovere iniziative per l' aggiornamento e la preparazione professionale, mediante conferenze, pubblicazioni, congressi ecc.;
- e) di tenere contatti con l' Autorità Giudiziaria al fine di favorire la collaborazione tra Magistrati ed Avvocati per il miglior assolvimento delle reciproche funzioni;

- f) di promuovere contatti con gli avvocati delle province pugliesi per la eventuale costituzione di una Camera Penale Regionale;
- g) di mantenere i rapporti di colleganza e collaborazione con il Consiglio Direttivo e con le altre associazioni di Lucera mediante proposte ed iniziative nell' interesse dei soci e della categoria Forense;
- h) di prendere ogni iniziativa necessaria a tutela della professione di penalista dell' effettività del diritto di difesa.

art. 11

Le decisioni della Camera Penale, raccolte in apposito registro e comunicate ai soci, costituiranno norma vincolante.

Cessazione della qualità di socio

art. 12

Il Socio cesserà di far parte della Camera Penale :

- a) con la presentazione delle dimissioni al Consiglio entro il 31 dicembre, intendendosi altrimenti tacitamente rinnovata l' adesione per l' anno successivo;
- b) con l' esclusione per condotta ritenuta incompatibile con l' appartenenza alla Camera Penale;
- c) in caso di omesso versamento della quota sociale annua entro il termine fissato per lo svolgimento dell' assemblea ordinaria;

In ogni caso detto provvedimento sarà assunto dopo aver contestato all' interessato l' addebito.

Contro il provvedimento del Collegio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.

Il Consiglio deciderà entro identico termine.

La radiazione e la cancellazione dall' Albo degli Avvocati, comporta la cessazione di socio della Camera Penale.

art. 13

La sede legale della Camera Penale è in Lucera presso il Consiglio dell' Ordine Forense nel Palazzo di Giustizia.

art. 14

La Camera Penale può su decisione del Consiglio, aderire ad associazioni giuridiche e forensi nazionali ed internazionali.

art. 15

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme del codice civile in materia di associazioni.